

ROBERTO TOMEI

PRIME CONSIDERAZIONI IN TEMA DI VALIDAZIONE DEI DATI STATISTICI

SOMMARIO: 1. Il Sistema statistico nazionale. — 2. La nozione di statistica ufficiale. — 3. Il problema della validazione. — 4. La tutela nei confronti del dato statistico. Cenni.

1. IL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.

Con decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 sono state disciplinate, in base ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale. In sostanza, è stato attuato un importante riordinamento della statistica ufficiale, in quanto, a sessant'anni dall'istituzione dell'Istituto Centrale di Statistica, si è affiancato a quest'ultimo una molteplicità di enti ed organismi pubblici operanti a diversi livelli istituzionali¹.

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 322/89, del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), vigilato dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica (art. 12 d.lgs. cit.) e governato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) (art. 17 d.lgs. cit.), fanno parte: a) l'istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome; c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome; d) gli uffici di statistica delle province; e) gli uffici di statistica dei comuni

¹ Più ampiamente sulla riforma della statistica pubblica cfr. V. CERULLI IRELLI, *Statistica (Sistema statistico nazionale)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 669 ss.; M.P. GUERRA, *La riorganizzazione della statistica pubblica: il sistema statistico nazionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1990, 1021 ss.; G. ENDRICI, *La riorganizzazione della statistica pubblica: il governo del sistema*, *ibidem*, 1092 ss.; R. TOMEI, *Statisti-*

ca (dir. pubbl.), in *Enc. giur.*, XXX, Roma, 1993; F. MERLONI, *Attività conoscitive delle amministrazioni pubbliche e statistica ufficiale. Profili organizzativi e funzionali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1994, 83 ss. Sull'assetto precedente la riforma cfr. A.M. SANDULLI-A. BALDASSARRE, *Profili costituzionali della statistica in Italia*, in *Dir. soc.*, 1973, 95 ss. e 374 ss.

singoli o associati e delle unità sanitarie locali; f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni ed enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4; h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri².

Al fine di dare attuazione al principale criterio direttivo contenuto nella legge di delega, ossia la realizzazione del sistematico collegamento e dell'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale (art. 24, lett. a) della legge n. 400/1988), il legislatore delegato ha innanzitutto tenuto conto degli uffici di statistica già esistenti presso le amministrazioni e gli enti pubblici (art. 27, comma 1, lett. b) della legge n. 400/1988), così da armonizzare col nuovo sistema statistico l'assetto istituzionale precedente³.

La legge fa rientrare, poi, nel Sistema, anche gli uffici di statistica delle unità sanitarie locali, peraltro già previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di raccogliere le informazioni «occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari» (art. 58).

Un ruolo di particolare rilievo è riconosciuto agli uffici di statistica costituiti presso le prefetture, ai quali la legge, facendo salve le competenze a livello regionale dei commissari di Governo (art. 13, comma 1, lett. c) della legge 400/1988), affida il compito di assicurare il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici⁴.

Come si è detto, del Sistema fanno parte, inoltre, gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, che devono essere istituiti con legge rispettivamente regionale e provinciale⁵.

Al fine di dare attuazione alle prescrizioni contenute nelle lett. h) e g) dell'art. 2 del d.lgs. cit., sono stati emanati due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente in data 31 marzo 1990 e 29 ottobre 1991. Col primo sono stati individuati gli enti che, sia pure settorialmente, svolgono compiti di informazione statistica, quali l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), l'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale del lavoro (ISFOL), l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). In relazione all'importanza dell'attività svolta ai fini della informazione statistica e alle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale, col secondo decreto, tenendo congiuntamente conto del grado di

² Sulla delega di cui all'art. 24 della legge n. 400 cfr. S. LABRIOLA, *Il governo della repubblica. Organi e poteri*, Rimini, 1989, 221 ss.

³ Il d.lgs. n. 322/89 conserva la precedente organizzazione periferica, coincidente sostanzialmente con gli uffici di statistica delle province, dei comuni (legge n. 1823/39) e delle camere di commercio.

⁴ Cfr. S. CASSESE, *L'evoluzione dell'istituto prefettizio*, in *Cons. Stato*, 1990, II, 555.

⁵ È questo uno dei punti più delicati del Sistema, sul quale si è pronunciata più volte la Corte Costituzionale: cfr. COSTANZO, *Nota a Corte Cost.*, 28 aprile 1989, n. 242, in *Foro it.*, 1989, I, 2067; R. TOMEI, *Regioni e statistica ufficiale* (nota a Corte Cost., 26 marzo 1990, n. 139), in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 377; ID., *Ancora in tema di regioni e statistica ufficiale: la Corte non perde l'occasione per riaffermare il principio di legalità* (nota a Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 359), *ibidem*, 1993, I, 1874.

specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo (art. 4, comma 2), sono stati identificati i seguenti enti ed amministrazioni pubbliche: Automobile Club d'Italia (ACI); Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente Ferrovie dello Stato; Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti di commercio (ENASARCO); Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS); Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL); Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); Istituto nazionale assicurazioni (INA); Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL); Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); Istituto poligrafico e zecca dello Stato; Istituto superiore di sanità; Istituto vigilanza assicurazioni private e di interesse pubblico (ISVAP); Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). A questi uffici si è aggiunta, da ultimo, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che è stata inserita nel Sistan con legge (art. 1, ottavo comma d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, conv. in legge 21 gennaio 1994, n. 61).

Si tratta, come si vede, di una rete articolata ed estesa su tutto il territorio nazionale, alla quale fa riscontro una non meno variegata massa di fruitori di dati statistici, che si estende ben al di là della stessa comunità nazionale, coinvolgendo oltre al settore pubblico anche quello privato (specialmente quello industriale), a livello sia nazionale che europeo, sicché uno dei principali compiti del Sistema sarà quello di «coerenziane» il prodotto (statistico) al mercato, senza naturalmente trascurare di contemporaneamente le esigenze dell'utenza con la riservatezza delle notizie acquisite nel corso delle rilevazioni. La legge disciplina le modalità di circolazione delle informazioni statistiche nell'ambito del sistema e nei confronti dei soggetti esterni ad esso, individua i dati non acquisibili, non accessibili o con accesso limitato e adotta gli strumenti idonei a garantire la protezione di interessi fondamentali, che potrebbero essere lesi da forme di divulgazione indiscriminata⁶.

2. LA NOZIONE DI STATISTICA UFFICIALE.

Si è esattamente osservato che, diversamente da quanto accade per altri settori ovvero per altre discipline tecniche (ad es. la geologia, la meteorologia, ecc.) cui sono preposte, come nel caso in esame, apposite organizzazioni pubbliche, quella dell'ufficialità è qualificazione ricorrente nel settore statistico, dove tradizionalmente si parla di statistica ufficiale, e che nei numerosi casi in cui il legislatore fa riferimento ai dati statistici, questi sono generalmente intesi come dati ufficiali, anche se il significato e la portata dell'aggettivo restano piuttosto oscuri⁷.

⁶ Cfr. R. TOMEI-G. BELLITTI, *L'accesso ai dati statistici*, in *Quad. ricerca sist.*, 1992, fasc. 2; M.R. SIMEONE, *Segreto statistico e obbligo di risposta*, in AA.VV., *Il sistema statistico nazionale*, con il coordinamento di R. Tomei, Roma, 1994, 83 ss.

⁷ Cfr. V. CERULLI IRELLI, *Aspetti giuridici della ufficialità del dato*, in *Atti della Prima Conferenza Nazionale di Statistica*, Roma, 1992, 82, che, illustrando la nozione di ufficialità statistica, ne enuclea diversi significati — come momento conoscitivo nel-

La nozione di statistica ufficiale sembra desumibile, *prima facie*, dal combinato disposto dagli artt. 1 e 13 del d.lgs. n. 322/89, che identificano rispettivamente il profilo soggettivo e oggettivo dell'attività statistica pubblicata. Ed invero, il secondo comma dell'art. 1 stabilisce che « L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale », mentre il comma 1 dell'art. 13 prevede che « Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale », ora emanato con d.p.c.m., giusta quanto disposto dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e che ha natura di atto amministrativo generale a contenuto non normativo⁸. Non sembra perciò che possa essere individuata come statistica ufficiale tutto ciò che è l'esito di un'attività tecnica non connotata da questi due elementi.

In quanto patrimonio della collettività, secondo l'enfatica affermazione contenuta nell'art. 10, comma 1 del d.l. n. 322/89, i dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono da considerare beni giuridici fruibili da chiunque: tutti i dati statistici sono in genere diretti a introdurre certezze notiziali, mentre acquistano una maggiore efficacia allorché sono assunti dalla norma come direttamente produttivi di effetti giuridici (dato come fatto giuridico produttivo di effetti).

3. IL PROBLEMA DELLA VALIDAZIONE.

Ciò premesso, va osservato che se è vero che per aversi statistica ufficiale occorre che questa sia l'esito di un'attività svolta da figure soggettive ricomprese tra i pubblici poteri, ossia dagli uffici di statistica che fanno parte del Sistema statistico nazionale non è vero invece che non possa darsi statistica ufficiale al di fuori del programma statistico nazionale.

A suffragare tale interpretazione concorrono diversi elementi desumibili dal quadro normativo che disciplina l'intero Sistema. Si deve innanzitutto fare riferimento alla normativa secondaria, emanata ai sensi degli artt. 21 e 26 del d.lgs. n. 322/89. La Direttiva della Presidenza del Consiglio 6 agosto 1990, n. 285 sancisce la facoltà per ogni amministrazione di condurre a propri scopi conoscitivi — utilizzando il proprio ufficio di statistica, ed attenendosi ai criteri generali d'ordine metodologico fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica — rilevazioni che, per l'urgenza dei tempi e per il carattere del tutto particolare dell'oggetto, non possano essere previamente inserite nel programma statistico nazionale. Di tali iniziative deve comunque essere data comunica-

l'ambito di una politica pubblica o di un'attività amministrativa, come dato esternato per far parte come certezza notiziale del patrimonio conoscitivo della collettività, come fatto giuridico produttivo di effetti — precisando che solo con riguardo a queste due ultime accezioni si può parlare di dato statistico ufficiale, mentre la prima accezione deve considerarsi del tutto atecnica

e meramente enfatica, in quanto si tratterebbe di informazioni, pur affidabili sotto il profilo della loro elaborazione, ma non destinate alla diffusione e, quindi, alla circolazione giuridica.

⁸ Su questo cfr. M. ENDENNANI, *Il programma statistico nazionale*, in AA.VV., *Il Sistema statistico nazionale*, cit., 67 ss.

zione all'Istat che, attraverso il Comitato suddetto, può fornire all'amministrazione interessata eventuali indicazioni di carattere tecnico. In particolare, nella direttiva *de qua* viene precisato che « La diffusione come dati statistici ufficiali dei prodotti di codeste rilevazioni andrà assentita dal responsabile dell'ufficio di statistica, che dovrà previamente vagliarne l'attendibilità ».

Ulteriori indicazioni nel senso della linea interpretativa qui sostenuta possono trarsi poi dalle successive direttive del COMSTAT, che ribadiscono il principio sancito nella Direttiva della Presidenza del Consiglio, che costituisce la base di tutte le disposizioni emanate in materia: la Direttiva n. 1 (G.U. 17 dicembre 1991, n. 295), che detta disposizioni per l'organizzazione degli uffici di statistica costituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato e le aziende autonome, si limita a ripetere quasi alla lettera la disposizione sopra riportata (v. art. 1, commi 4 e 5); la Direttiva n. 3 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 1992), che detta criteri e modalità per l'interscambio dei dati individuali nell'ambito del Sistema, dopo aver stabilito che la fornitura dei dati, in forma individuale ed anonima, non può avvenire se non dopo che gli stessi siano stati validati (art. 4, secondo comma), specifica all'art. 5, intitolato « Validazione dei dati », che « i dati s'intendono validati ancorché suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni cui possono essere soggetti i dati elementari, allorché abbiano superato i previsti controlli da parte dell'ufficio di statistica dell'amministrazione o ente titolare della rilevazione »; l'Atto di indirizzo n. 1, sempre emanato dal COMSTAT (G.U. n. 276 del 23 novembre 1992), che detta criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'art. 2, lett. g) del d.lgs. n. 322/89, ribadisce che la diffusione come dati statistici dei prodotti delle rilevazioni condotte da questi uffici al di fuori del programma statistico nazionale deve essere disposta « dall'organo cui compete secondo l'ordinamento dell'ente, su proposta del responsabile dell'ufficio di statistica e dopo che questi ne abbia riconosciuta l'attendibilità e la compatibilità con la nomenclatura e le classificazioni fissate dall'Istat » (art. 1, comma 5); da ultimo, lo schema di accordo in materia di attività statistiche di interesse nazionale ai sensi del d.lgs. n. 322/89 sul quale è intervenuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, stabilisce che i prodotti delle rilevazioni statistiche di interesse regionale, effettuate dagli uffici di statistica delle Regioni ma non comprese nel programma statistico nazionale, possono essere diffusi come dati statistici soltanto previo « assenso del responsabile dell'ufficio di statistica che dovrà vagliarne l'attendibilità » (art. 3, comma 2).

Di validazione dei dati statistici si parla, poi, espressamente in taluni atti normativi di livello primario. Così nella legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 43, si afferma che « la diffusione dei prodotti delle rilevazioni statistiche previste dai programmi statistici nazionale e regionale è subordinata alla validazione da parte del responsabile del Servizio di Statistica, che ne accerta preventivamente l'attendibilità. In mancanza di tale validazione i prodotti stessi non possono essere diffusi all'esterno come dati statistici ufficiali » (art. 9, comma 1); il principio è accolto, infine, anche nel D.Lgs 6 luglio 1993, n. 290, contenente la disciplina delle competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e Bolzano, che, tra l'altro, sono abilitati alla pubblicazione e divulgazione dei prodotti delle rilevazioni statistiche da essi effettuate, una volta validati nella loro attendibilità dai rispettivi responsabili (art. 1, comma 5).

In sostanza, tutta la normativa esaminata, sia primaria che secondaria, consente che anche da rilevazioni fuori programma possano derivare dati statistici ufficiali, purché prima della loro diffusione come tali — che avviene attraverso pubblicazioni recanti la dicitura che permette di identificarne la provenienza da una certa organizzazione (Sistan - singola amministrazione) — intervenga l'assenso, c.d. validazione, da parte del dirigente responsabile dell'ufficio di statistica.

Nell'esaminare il tema della validazione, si tratta di affrontare un duplice ordine di problemi, atteso che essa deve essere riguardata, oltre che dal versante dell'ufficialità, anche da quello della responsabilità per la diffusione dei dati.

Alla stregua di quanto sopra affermato, sembra si possa fissare un punto fermo, ossia che non ci può essere statistica ufficiale senza validazione, che è un controllo di qualità, svolto dall'ufficio di statistica dell'amministrazione o ente titolare della rilevazione (art. 5 della Direttiva n. 3 del COM-STAT). Tale controllo è preordinato a verificare la sussistenza nei dati del livello di affidabilità/imparzialità richiesto dal sistema. Non essendo tale livello determinato, esso deve ritenersi coincidente con l'osservanza delle regole proprie della scienza statistica⁹.

Soltanto nel progetto di regolamento relativo all'azione della Comunità europea nel settore della statistica, presentato dalla Commissione il 10 marzo 1994, è possibile rinvenire disposizioni normative dirette a precisare, tra gli altri, i principi di imparzialità e affidabilità, ovviamente con riguardo alle statistiche comunitarie¹⁰.

Tenendo conto dei dati positivi rinvenibili nel nostro ordinamento, sembra di poter affermare che la validazione sia da ricondurre nel *genus* degli accertamenti di dati fattuali: si tratterebbe, più in particolare, di una verifica¹¹.

Sotto il profilo strutturale, la validazione rientra nell'ambito delle *condiciones iuris*, alle quali — come è noto — non è coesistente il requisito della retroattività, mentre, sotto il profilo funzionale, va evidenziato che l'accertamento negativo impedisce che i dati possano essere diffusi, cioè divenire ufficiali¹².

⁹ Sui profili tecnici della validazione cfr. A. RIZZI, *Validazione e flessibilità della informazione statistica*, in *Atti della Prima Conferenza Nazionale di Statistica*, cit., 93 ss.; G. COCCIA-M. MASSELLI, *La qualità delle statistiche ufficiali*, in AA.VV., *La produzione di statistiche ufficiali*, a cura di R. COLOMBO, A. CORTESE, L. FABBRI, Padova, 1994, 233 ss.

¹⁰ In base al predetto regolamento, il principio di imparzialità può dirsi soddisfatto allorché «le statistiche comunitarie sono prodotte in maniera oggettiva, scientifica, su basi non distorte e al riparo da ogni pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse, in particolare per la scelta delle tecniche scientifiche, dalle definizioni e delle metodologie più adeguate al perseguimento degli obiettivi definiti nel presente regolamento. Una volta ef-

fettuata la compilazione, i risultati sono messi a disposizione di tutti gli utenti, al più presto e in modo da rispettare il principio di imparzialità nella diffusione». Per essere affidabili, invece, «le statistiche comunitarie devono riflettere, il più esattamente possibile, la realtà che si propongono di analizzare. Gli utenti sono informati delle fonti, dei metodi e delle procedure utilizzate» (art. 9, comma 2).

¹¹ Cfr. M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, II, Milano, 1993, 484.

¹² Cfr. P. OERTMANN, *Die Rechtsbedingung (conditio iuris). Untersuchungen zum bürgerlichen Recht und zur allgemeinen Rechtslehre*, Leipzig 1924 (rist. 1968). Della *conditio iuris* trattano poi tutti gli studi dedicati alla condizione volontaria. Tra questi si vedano in particolare D. BARBERO, *Contributo alla teoria della condizione*, Mi-

4. LA TUTELA NEI CONFRONTI DEL DATO STATISTICO. CENNI.

In ordine al profilo della responsabilità per i dati statistici ufficiali, si condivide la tesi secondo cui essa incombe sul Presidente dell'Istat in solido col dirigente responsabile dell'indagine, per quanto concerne le pubblicazioni dell'Istat; sul dirigente titolare dell'ufficio di statistica dell'amministrazione di settore, per quanto riguarda i dati statistici da questo resi noti, ferma restando la responsabilità in vigilando in capo all'Istat, cioè ai suoi dirigenti, ex art. 15, lett. c), d), g), d.lgs. n. 322/89¹³.

In caso di colpevole violazione da parte degli uffici del Sistan delle direttive tecniche impartite dall'Istat, con effetti perturbativi della produzione di dati statistici ufficiali, sembra poi ipotizzabile, atteso il vincolo di codipendenza funzionale, una responsabilità disciplinare degli addetti a tali uffici.

Quanto alla tutela giurisdizionale nei confronti delle statistiche ufficiali, si possono formulare tre ipotesi:

a) può accadere che il dato statistico (ad es. l'indice del costo della vita), in quanto presupposto di un'attività amministrativa, sia recepito in un provvedimento. In tale ipotesi, si deve senz'altro ammettere la tutela giurisdizionale. In caso contrario, infatti, vi sarebbe una limitazione della predetta tutela nei confronti dei provvedimenti lesivi eventualmente adottati in seguito ad accertamenti statistici;

b) può accadere, ancora, che la legge attribuisca all'accertamento statistico forza imperativa, in quanto incidente su rapporti privatistici (si pensi alle indagini previste per la determinazione dell'equo canone): in tal caso, l'atto con cui il potere viene esercitato è assimilabile ad un provvedimento amministrativo, sicché nei suoi confronti si deve ammettere la tutela giurisdizionale. In particolare, è configurabile un interesse legittimo alla corretta determinazione dell'indice statistico, interesse tutelabile davanti al giudice amministrativo, così come è senz'altro verificabile l'operato dell'I-STAT sotto il profilo della conformità o meno a norme giuridiche come, ad es., quelle relative alla determinazione del periodo di tempo di riferimento dell'indagine¹⁴;

c) può accadere, infine, che i dati statistici siano richiamati dalle parti di un contratto, allo stesso modo in cui si fa riferimento a informazioni desunte da listini, mercuriali, etc. In tal caso, sembra possa escludersi qualunque contestazione in sede giurisdizionale, in quanto tali dati non sono di per se stessi idonei a ledere alcun interesse¹⁵.

lano, 1937; A. FALZEA, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Milano, 1941; ID., *Condizione I) Diritto civile*, in *Enc. giur.*, VIII, 1983; P. RESCIGNO, *Condizione (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, VIII, 1961. La dottrina tedesca è tornata da ultimo ad interessarsi specificamente dell'argomento; cfr. H. EGERT, *Die Rechtsbedingung im System des bürgerlichen Rechts*, Berlin, 1974.

¹³ Cfr. V. CERULLI IRELLI, *op. ult. cit.*, 88.

¹⁴ Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 1981, n. 657, in *Cons. Stato*, 1981, I, 1281; T.A.R. Lazio, Sez. I, 19 dicembre 1979, n. 1060, in *Trib. amm. reg.*, 1980, I, 21.

¹⁵ Sulla tutela nei confronti delle statistiche ufficiali cfr. G. VACIRCA, *Demografia e statistica*, in *Enc. giur.*, X, 1988, 3.